

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE

Provincia di Vicenza

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN  
LOCALITA' CAMPO CHIESA DAL 1 GIUGNO 2014 AL 31 DICEMBRE 2019

CIG:

L'anno 2014 il giorno .....del mese di ..... nella sede municipale di  
Tonezza del Cimone,

T R A

....., nato a .....il  
....., che agisce in nome e per conto del Comune di  
Tonezza del Cimone (C.F. 00546000241), a ciò autorizzato con provvedimento del  
Sindaco nr. 5 del 08-06-2009

E

La Società/Associazione sportiva ..... con sede  
in....., alla via .....in persona del suo legale  
rappresentante .....nato a..... il ... a  
quest'atto autorizzato per poteri statutari, il quale dichiara che all'Associazione  
Sportiva / Società da lui rappresentata e della quale alla presente è allegato lo  
statuto, è attribuito il seguente numero di codice fiscale .....P.I. .... ;

PREMESSO

che il Comune di Tonezza del Cimone, con deliberazione di G.C. n. .... del ..... ha  
dato indirizzi per la concessione in uso della gestione degli impianti sportivi  
comunali di località Campo Chiesa;

che con Determinazione del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, si aggiudicava alla

Associazione /Società

..... a seguito di relativa gara, la gestione e custodia degli impianti sportivi sopra citati;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale di Tonezza del Cimone concede all'Associazione Sportiva/ Società ....., di seguito denominata "Concessionario", concede l'uso e gestione degli impianti sportivi comunali situati in Località Campo Chiesa, come descritti di seguito:

- nr. 6 campi da tennis regolari in terra rossa;
- una copertura polivalente con struttura fissa in legno lamellare e manto in lamiera, aperta su tutti i lati e dotata di illuminazione, con pavimentazione in calcestruzzo additivato e lisciato. Tale struttura è stata recentemente ampliata e sarà disponibile da giugno 2014 per una superficie coperta complessiva di m. 53,50x40,00 = 2.140 mq, sotto la quale sarà installata una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico delle dimensioni di m. 26,00x40,00= mq 1040, costituita da pannelli di m 2,00x1,00 in polietilene ad altissima densità, modulari e uniti tra loro da apposite spine, delimitata da balaustre perimetrali. La pista è amovibile e potrà essere utilizzata o rimossa in base alle necessità d'uso.
- una palazzina servizi annessa alle predette strutture sportive e accessibile ai disabili, avente la superficie utile di circa 135 mq., costituita da: due spogliatoi atleti (maschi e femmine) con n. 4 W.C. e n. 9 docce, uno spogliatoio giudici con W.C. e doccia, sala infermeria, n. 2 W.C. per il pubblico e centrale termica a gas GPL al piano seminterrato.

• un campo polivalente per pallacanestro e pallavolo, coperto con struttura portante ad archi in legno lamellare e manto di copertura con doppio telo, dotato di impianto di riscaldamento con C.T. a gasolio e impianto di illuminazione, sup. coperta m. 26,00x46,00.

• un campo da calcio da m. 49,40 x 97,00, con annessa palazzina servizi della superficie utile di circa 145 mq. costituita da: due spogliatoi atleti con n. 4 W.C. e n. 8 docce, uno spogliatoio arbitri con W.C. e doccia, sala infermeria, magazzino e centrale termica a gasolio.

## ART. 2

### DURATA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dal 1 giugno 2014 e scade il 31 dicembre 2019. La stessa potrà essere rinnovata, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, per un ulteriore periodo di sei anni.

In ogni caso l'Amm.ne Comunale si riserva di risolvere il contratto in caso di:

A) violazione delle norme che disciplinano la presente concessione;

B) utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi dalla loro destinazione;

Più in generale, le infrazioni alle disposizioni del presente contratto danno diritto al Comune concedente di esercitare la facoltà di revocare la concessione e risolvere il contratto, senza necessità di provvedimenti giudiziari, con l'obbligo per il concessionario di risarcire i danni e le spese. In questa circostanza il Comune, salvo i maggiori danni, escute ed incamera la cauzione prestata, a titolo di anticipo sui danni, salvo conguaglio in più o in meno da stabilirsi in successiva sede.

## ART. 3

### AMBITO OPERATIVO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto l'utilizzo, la custodia, la gestione e la

manutenzione degli impianti sportivi di Tonezza del Cimone e degli spazi di pertinenza. In particolare la concessione prevede:

a) la custodia e la conduzione degli impianti e dei relativi annessi, anche in caso di utilizzo da parte del Comune;

b) l'ordinaria manutenzione degli impianti, comprendente tutti quegli interventi che consistono in riparazioni, sostituzioni o comunque tutte le operazioni tendenti a mantenere pienamente efficienti gli impianti stesse;

c) Gli interventi di manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici, effettuati ai sensi delle rispettive disposizioni normative (es.: D.P.R. 412/93, D.M. n. 37 del 22-01-2008, D.P.R. 30/04/1999 n. 162, norme UNI e CEI). Il concessionario o le ditte incaricate della manutenzione non potranno modificare alcun elemento degli impianti e delle strutture senza la preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi comunali.

d) l'obbligo di consentire l'accesso agli impianti sportivi ed il loro uso ai residenti e alle Associazioni sportive e/o ricreative a carattere locale, che ne facciano richiesta applicando tariffe ed orari da concordare con l'Amministrazione comunale;

e) l'obbligo di consentire l'accesso ed il loro uso anche ai non residenti, sia singoli che associati che ne facciano richiesta applicando tariffe ed orari da concordare con l'Amministrazione Comunale;

f) l'obbligo di riservare almeno un campo da tennis ai soggetti di cui alle precedenti lettere d) ed e);

g) l'obbligo di consentire l'accesso negli impianti sportivi al personale del Comune per verificare la corretta conduzione degli impianti stessi;

#### ART. 4

#### UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale si riserva l'utilizzo gratuito, per attività proprie o di associazioni indicate dall'Amministrazione stessa, degli impianti sportivi ricreativi, sino ad un massimo di 10 giornate nel periodo da aprile a settembre e di ulteriori 10 giornate nel periodo da ottobre a marzo, con il limite di 3 giorni consecutivi alla settimana, per programmare e gestire in proprio attività sportive di carattere promozionale o altre manifestazioni. Dette giornate possono essere fissate di volta in volta, secondo necessità, in accordo con il concessionario, con un preavviso scritto di almeno 15 giorni. Gli impianti sportivi ricreativi devono essere messi a disposizione in perfetta efficienza.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, l'utilizzo gratuito della struttura coperta di cui al punto 2 dell'art. 1 per lo svolgimento delle attività didattiche delle locali scuole materna ed elementare, con rimborso delle spese di illuminazione e riscaldamento a carico del Comune, da concordarsi previamente tra le parti.

#### ART. 5

#### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- a) le spese per servizi a rete (fornitura di energia elettrica, acqua potabile, erogazione riscaldamento)
- b) le spese per il servizio di pulizia degli impianti sportivi ricreativi e delle annesse strutture nonché la pulizia della strada di accesso e lo sfalcio e la pulizia delle aree circostanti agli impianti, come evidenziate nell'allegata planimetria (all. A), da effettuarsi ogni qualvolta si renda necessario e comunque per un minimo di quattro volte a stagione;
- c) le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi ricreativi e delle annesse strutture. In particolare rientrano tra gli interventi di manutenzione

ordinaria tutti gli interventi di riparazione e di sostituzione non collegati direttamente all'usura del bene.

d) le spese necessarie per far fronte agli interventi indispensabili per il regolare funzionamento di tutti gli impianti sportivi;

e) ogni altro onere attinente a costi di gestione delle strutture. Alla scadenza del rapporto il concessionario dovrà restituire gli impianti affidati nello stesso stato in cui sono stati concessi.

f) nel caso le strutture richiedano la temporanea chiusura totale o parziale il concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Il concessionario si obbliga inoltre:

1) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere;

2) di tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno delle strutture la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale.

3) a sottoscrivere annualmente con un primario istituto assicurativo, all'uopo autorizzato a norma di legge, una polizza assicurativa con massimale unico non inferiore a 500.000 euro a titolo di garanzia conseguente all'attività di gestione degli impianti per danni a "terzi" la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale. Detta polizza costituisce condizione di validità ed efficacia per la presente convenzione e copia della polizza sottoscritta dovrà essere inviata al Comune;

4) a prestare idonea cauzione di € 15.000,00 a garanzia del pieno e regolare

adempimento degli obblighi contrattuali oggetto della presente convenzione.

5) E' fatto divieto al concessionario di sub-affittare anche parzialmente gli impianti ed immobili annessi di cui alla presente convenzione;

#### ART. 6

##### ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il canone annuale per l'uso dei beni di cui all'art. 1 è di € ..... (.....), oltre all'I.V.A. di legge, e verrà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT riferiti all'anno precedente.

Il Concessionario dovrà versare nelle casse comunali il predetto canone in due rate uguali, senza necessità di preavviso da parte del Comune, con le seguenti scadenze:

- la prima (50%), entro il mese di giugno di ogni anno;
- la seconda (50%), entro il mese di dicembre di ogni anno.

Il mancato pagamento di due rate, decorsi trenta giorni dalla seconda scadenza, costituisce inadempimento con conseguente risoluzione del presente contratto.

L'Ente concedente, nell'applicare comunque gli interessi di mora, ha la facoltà di non risolvere il contratto. L'eventuale rivalsa sulla cauzione prestata, non impedisce la risoluzione del contratto.

#### ART. 7

##### MODIFICHE AGLI IMPIANTI

L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal contratto o di modificarlo nel caso in cui si dovesse procedere all'esecuzione di opere di miglioramento, di trasformazione o di ristrutturazione degli impianti, da effettuarsi a suo insindacabile giudizio, che possano ostacolare o limitare la gestione degli impianti stessi. In tal caso l'importo del canone verrà ridotto in proporzione al minore utilizzo degli impianti subito dal Concessionario in conseguenza del recesso.

Il Gestore non potrà apportare modifiche o addizioni agli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, senza preventivo consenso dell'ufficio tecnico comunale. Le opere, le addizioni o innovazioni realizzate saranno acquisite a titolo gratuito al patrimonio comunale alla scadenza della concessione, senza indennizzo in favore del concessionario

#### ART. 8

#### PERSONALE

Il Concessionario si impegna espressamente ad ottemperare nei confronti dei propri soci e/o dipendenti a tutto quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro regionali o nazionali e nelle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 09-04-2008, n. 81)

Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del concessionario e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori del Concessionario.

#### ART. 9

#### VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso in cui si verificano sostanziali modifiche statutarie del Concessionario.

#### ART. 10

#### MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

La consistenza delle strutture oggetto della concessione e le attrezzature mobili di pertinenza saranno oggetto di apposito verbale all'atto della consegna.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Al termine della concessione l'inventario deve

essere aggiornato nelle quantità e stato d'uso dei beni, in contraddittorio tra le parti,  
che redigeranno apposito verbale.

#### ART. 11

#### RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme  
del Codice Civile.

#### ART. 12

#### CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che non verranno risolte mediante accordi bonari, saranno  
deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Vicenza.

#### ART. 13

#### ONERI ED EFFETTI FISCALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico  
del concessionario.

Agli effetti fiscali si chiede che il presente atto venga registrato ai sensi dell'art. 1,  
comma 1, del D.P.R. 26/4/86, n. 131 "Testo unico delle disposizioni concernenti  
l'Imposta di Registro".

COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE

IL CONCESSIONARIO

Il Responsabile del servizio \_\_\_\_\_